



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Tutte le novità della Finanziaria d'estate. Dalla stretta sui derivati alla lotta ai fannulloni

Il blocco assunzioni non fa sconti

Chi non rispetta il Patto non potrà assumere a nessun titolo

PAGINA A CURA
DI LUIGI OLIVERI

Gli enti locali sono tra i protagonisti principali delle innovazioni previste dal dl 112/2008. La manovra estiva vede soprattutto nei comuni, ma anche nelle province, attori fondamentali di alcuni degli elementi più rilevanti. I comuni, in particolare, sono chiamati a rilanciare l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso il ridisegno delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive, gestibili anche in collaborazione con le camere di commercio. Tuttavia,

ovviamente, rimane imprescindibile il loro apporto al «piano casa», in quanto titolari del governo del territorio. Sul piano finanziario, il decreto legge lascia intravedere importanti novità. Dalla pausa di riflessione sui derivati, tesa ad arginare il preoccupante fenomeno di indebitamento incontrollato, al ridisegno del patto di stabilità il cui mancato rispetto l'anno precedente, peraltro, ripropone da subito la sanzione del blocco assoluto delle assunzioni. Blocco che, questa volta, riguarderà non solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche quelle flessibili, visto che coinvolgerà

le «assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale»: se si ricomprendono tutti i possibili titoli di assunzione (da intendere come modalità di assunzione: concorsuali o fiduciarie che siano, o anche categorie protette) e le tipologie contrattuali non può sfuggire nulla. Le tipologie, infatti, riguardano i tipi di contratto: autonomo, subordinato nelle varie forme, a termine o meno, nonché anche il lavoro somministrato o di altra natura. Il decreto legge contiene ulteriori norme specifiche per gli enti locali: il rilancio del contenimento dei «costi della

politica», per esempio, passa per l'eliminazione radicale della possibilità che comuni e province incrementino le indennità dei propri amministratori. Simile norma era stata prevista negli schemi iniziali della legge finanziaria del 2008, ma poi il testo finale della legge 244/2007 fece un passo indietro.

Altrettanto importante sarà l'azione degli enti nell'attuazione del «piano industriale», del ministro Renato Brunetta che potenzia il controllo sui dipendenti assenteisti nonché una maggiore attenzione, nella stipulazione dei contratti decentrati, ai contratti collettivi.



Renato Brunetta

Norme del dl 112/2008 di interesse degli enti locali

Art. 2 - "Banda larga".

Gli sportelli unici per le attività produttive gestiranno le dichiarazioni di inizio attività, relative ai lavori per l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Art. 11 - "Piano casa".

I comuni sono chiamati, sia per la programmazione urbanistica, sia per l'attuazione, alla gestione di fasi rilevanti del piano di rilancio dell'edilizia popolare.

Art. 18 - "Società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici".

Gli enti locali dovranno fornire direttive esaustive e complete alle società partecipate, affinché attuino il principio di assunzione dei dipendenti attraverso selezioni aperte, di tipo concorsuale.

Art. 27 - "Taglia carta".

Tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2009, dovranno del 50% le spese per la stampa di pubblicazioni, relazioni e comunicazioni interne.

Art. 31 - "Carta d'identità".

Il tempo di validità delle carte di identità è stato portato da 5 a 10 anni. Gli uffici anagrafe dovranno informare i cittadini delle nuove scadenze dei documenti.

Art. 34 - "Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione".

I comuni svolgeranno le funzioni per verificare il corretto funzionamento degli strumenti metrici.

Art. 38 - "Impresa in un giorno".

Anche in questo caso, si potenzia e valorizza la competenza degli sportelli unici per le attività produttive, puntando sull'espansione delle Dia e delle conferenze di servizi, allo scopo di facilitare la costituzione di imprese.

Art. 39 - "Adempimento di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro".

Sono interessate in modo particolare le province: si alleggerisce, infatti, il lavoro nei centri per l'impiego, visto che non sarà più necessaria la gestione della procedura di dimissioni on-line, abolita dall'articolo 39.

Art. 40 - "Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali".

Anche i datori di lavoro pubblici (con l'eccezione dei rapporti di lavoro non in regime di contrattualizzazione) dovranno consegnare ai dipendenti copia della comunicazione telematica di avvio al lavoro, prima della presa di servizio, a meno che il contratto non contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa.

In quanto alla gestione delle categorie protette, gli enti che non abbiano subito da un anno all'altro modifiche all'adempimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999, non dovranno ritrasmettere ai servizi provinciali il prospetto informativo.

Ancora, gli enti locali, in qualità di stazione appaltante, non potranno più richiedere il certificato di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 68/1999.

Art. 41 - "Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro".
Viene soppresso l'obbligo della comunicazione alle direzioni provinciali per il lavoro del superamento delle 48 ore settimanali.

Art. 42 - "Accesso agli elenchi dei contribuenti".

Effetto "Visco": si prevede il divieto di pubblicare i dati dei contribuenti, che sarà, comunque, possibile consultare.

Art. 46 - "Riduzione delle collaborazioni e consulenze".

Si modifica l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, prevedendo aperture a collaborazioni anche senza laurea e sostanzialmente eliminando le co.co.co. La programmazione consiliare riguarderà non solo studi, ricerche e consulenze, ma qualsiasi tipo di collaborazione esterna.

Art. 47 - "Controlli su incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi".

La Funzione Pubblica si potrà avvalere anche della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli.

Art. 48 - "Risparmio energetico".

Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adottare piani per la riduzione delle spese di riscaldamento e utilizzo dell'energia elettrica, facendo ricorso alle convenzioni Consip.

Art. 49 - "Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni".

Ritorna il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, sostanzialmente secondo le regole antecedenti alla novellazione apportata all'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 dalla legge finanziaria per il 2008. Si conferma, però, che per le esigenze ordinarie e i fabbisogni continuativi, il contratto di lavoro tipico è quello subordinato a tempo indeterminato.

Art. 62 - "Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali".

Si prevede un divieto temporaneo alla stipulazione dei «derivati».

Art. 67 - "Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi".

Potenziati i poteri di controllo della Corte dei Conti sulla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Le clausole contrattuali decentrate non considerate coerenti dalla magistratura contabile con i vincoli della contrattazione sono disapplicate e scatta l'obbligo del recupero, l'anno successivo, degli eventuali maggiori oneri.

Art. 70 - "Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio".

Spetta solo il diritto all'equo indennizzo.

Art. 71 - "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Pagamento della sola retribuzione tabellare per i primi 10 giorni di malattia; ampliamento della fascia di reperibilità; mancato conteggio dei giorni di malattia ai fini del salario accessorio; obbligo di certificare le malattie superiori a 10 giorni o, comunque, dopo il secondo evento, presso strutture pubbliche.

Art. 73 - "Part time".

Il part-time da diritto soggettivo, torna ad essere subordinato ad una concessione eventuale da parte dell'ente datore di lavoro.

Art. 76 - "Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio".

Le spese di personale sono da commisurare alle uscite correnti e ricomprendono anche le co.co.co. gli incarichi di staff e gli incarichi dirigenziali a contratto. Si vieta agli enti locali di incrementare le indennità di sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli e degli assessori. Si riappla il blocco assoluto delle assunzioni, come sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità.

Art. 77 - "Patto di stabilità interno".

Si ridefinisce l'apporto degli enti locali al patto e si rinvia ad una successiva modifica dei criteri di computo.